

Impatto
regolamentare
della
Raccomandazione
sugli obblighi di
non
discriminazione

Le previsioni della raccomandazione, quindi, incidono sulle scelte che l'Autorità è chiamata a compiere – a valle della fase di consultazione pubblica nazionale – in merito a temi che assumono un particolare rilievo nell'analisi di mercato, quali la definizione delle condizioni implementative degli obblighi di non discriminazione e di controllo dei prezzi, formulati nella proposta di regolamentazione pubblicata con la delibera n. 238/13/CONS.

Con le delibere n. 746/13/CONS e n. 747/13/CONS sopra menzionate, inoltre, l'Autorità ha introdotto alcune significative innovazioni in merito alla valutazione dei costi operativi di fornitura dei servizi di *unbundling* e circa la metodologia di determinazione dei prezzi dei servizi *bitstream* e WLR; in merito a questi ultimi, in particolare, è stato sancito il passaggio dall'applicazione del principio del mantenimento dello spazio economico nella fornitura dei servizi di *unbundling* – stabilito dalla precedente analisi di mercato – rispetto all'applicazione del principio dell'orientamento al costo. La delibera n. 747/13/CONS ha, inoltre, introdotto una disciplina attuativa per l'accesso ai *cabinet* di Telecom Italia da parte degli operatori alternativi che intendono sviluppare reti di nuova generazione di tipo FTTC. Le delibere approvate dall'Autorità alla fine del 2013 influiscono, quindi, sulla definizione degli obblighi di accesso e di controllo dei prezzi dei servizi di accesso all'ingrosso.

In considerazione degli eventi descritti, sopravvenuti successivamente alla chiusura della consultazione pubblica nazionale di cui alla delibera n. 238/13/CONS, l'Autorità, con delibera n. 65/14/CONS del 13 febbraio 2014, ha ritenuto opportuno fornire agli operatori l'opportunità di apportare integrazioni alla documentazione già presentata nell'ambito della consultazione pubblica nazionale, in relazione ai fatti e agli elementi fortemente innovativi avvenuti a partire dal secondo semestre 2013.

L'ultima fase del procedimento di analisi di mercato prevede, ai sensi dell'articolo 12 del Codice delle comunicazioni elettroniche, che l'Autorità sottoponga a consultazione comunitaria lo schema di provvedimento che terrà conto degli esiti della consultazione pubblica nazionale, così come integrati dai contributi inviati dagli *stakeholder* ai sensi della delibera n. 65/14/CONS, nonché del parere dell'Autorità garante della concorrenza del mercato.

Il mercato all'ingrosso dei segmenti terminali di linee affittate

Il mercato della fornitura all'ingrosso di segmenti terminali di linee affittate è attualmente sottoposto alla regolamentazione introdotta all'esito del secondo ciclo di analisi di mercato con delibera n. 2/10/CONS del 15 gennaio 2010. Essendo trascorsi tre anni dalla precedente analisi di mercato, come previsto dal Codice delle comunicazioni elettroniche, nel mese di ottobre 2013 l'Autorità ha avviato, con delibera n. 603/13/CONS, il procedimento relativo al terzo ciclo di analisi del mercato della fornitura all'ingrosso di segmenti terminali di linee affittate (mercato n. 6 della Raccomandazione della Commissione europea n. 2007/879/CE) che, come di consueto, affronta i temi della definizione del mercato rilevante, della valutazione del relativo grado di concorrenza attuale e prospettico, nonché della definizione delle misure regolamentari da adottare nel mercato in caso di presenza di posizione dominante di una o più imprese.

Al fine di acquisire le informazioni necessarie allo svolgimento dell'analisi, l'Ufficio competente presso la Direzione Analisi dei mercati, concorrenza e studi ha inviato una richiesta d'informazioni agli operatori di rete fissa e di rete mobile e ha elaborato le informazioni pervenute. Al momento, l'Ufficio sta predisponendo lo schema di provvedimento da sottoporre a consultazione pubblica nazionale, ai sensi dell'art. 11 del Codice delle comunicazioni elettroniche, al fine di consentire alle parti interessate di presentare le proprie osservazioni.

Regolamentazione simmetrica in materia di accesso alle infrastrutture fisiche di rete

Nel mese di settembre 2013, con delibera n. 538/13/CONS, l'Autorità ha adottato il provvedimento finale concernente la "Regolamentazione simmetrica in materia di accesso alle infrastrutture fisiche" che prevede l'imposizione di obblighi simmetrici (ossia che prescindono dal significativo potere di mercato) di accesso al segmento di terminazione e alla tratta di adduzione, identificati come colli di bottiglia per lo sviluppo di reti a banda larga, risultando la loro duplicazione economicamente inefficiente o fisicamente impraticabile.

Il *bottleneck* nello sviluppo delle reti a banda larga

Le imprese che forniscono reti di comunicazioni elettroniche e che controllano le suddette infrastrutture di rete dovranno dunque assicurare l'accesso a una tratta in fibra ottica continua e dedicata per ciascuna unità immobiliare che origina dal punto di concentrazione e termina nella borchia ottica di utente (servizio di accesso al segmento di terminazione). Qualora il punto di concentrazione sia posizionato all'interno dell'edificio, o comunque all'interno della proprietà privata, al fine di assicurare l'accesso all'utente finale, i predetti soggetti dovranno altresì garantire l'accesso alla tratta di adduzione attraverso la fornitura di un minitubo che gli operatori possono utilizzare per posare un proprio cavo ottico (o in alternativa di una tratta continua di fibra) tra il primo pozzetto o cameretta su suolo pubblico in prossimità dell'edificio fino agli impianti all'interno dell'edificio (o comunque nella proprietà privata).

e i relativi rimedi.

Al fine di rendere effettivi i predetti obblighi di accesso, l'Autorità ha previsto altresì una serie di vincoli a garanzia della trasparenza e non discriminazione, nonché in materia di prezzi. In particolare, gli operatori sono tenuti a pubblicare sul proprio sito *web* una serie di informazioni riguardanti le infrastrutture esistenti relative al cablaggio degli edifici e alla tratta di adduzione, nonché a comunicare all'Autorità le proprie offerte sufficientemente dettagliate in relazione alle condizioni tecniche ed economiche. L'Autorità interverrà in sede di controversie.

Per quanto concerne i prezzi dei servizi di accesso alle infrastrutture identificate come colli di bottiglia, l'Autorità, al fine di incentivare gli investimenti in reti in fibra, richiede l'applicazione di prezzi equi e ragionevoli, a eccezione di Telecom Italia che, conformemente alla raccomandazione NGA e alla delibera n. 1/12/CONS, rimane soggetta all'obbligo di praticare prezzi orientati ai costi.

Esecuzione delle sentenze del Consiglio di Stato n. 1645/13, n. 1837/13 e n. 1856/13 relative alle delibere n. 731/09/CONS e n. 578/10/CONS concernenti i prezzi dei servizi di accesso all'ingrosso alla rete fissa di Telecom Italia per gli anni 2010-2012.

Nell'ottobre 2013, l'Autorità, con la delibera n. 563/13/CONS, ha avviato un procedimento volto ad dare esecuzione alle sentenze del Consiglio di Stato n. 1837/2013, n. 1645/2013 e n. 1856/2013 che hanno annullato, in parte, le delibere n. 731/09/CONS e n. 578/10/CONS concernenti i prezzi dei servizi di accesso all'ingrosso alla rete fissa di Telecom Italia relativi agli anni 2010-2012.

Ottemperanza alle sentenze sui prezzi *unbundling*

Con le citate sentenze, il Consiglio di Stato ha censurato le modalità di determinazione delle condizioni economiche dei servizi di *unbundling*, richiedendo all'Autorità di valutare i contratti di System Unico per verificare in che misura incidessero sui costi della manutenzione correttiva e di rivalutare la scelta di includere nello stesso paniere i canoni e i contributi *una tantum*. In merito invece alla metodologia per la determinazione delle tariffe dei servizi di WLR e *naked bitstream*, l'organo giurisdizionale ha richiesto all'Autorità un'analisi di tipo comparato ed un approfondimento istruttorio per verificare se il metodo dell'orientamento al costo sarebbe stato preferibile al criterio del *retail minus* al fine di favorire una maggior infrastrutturazione degli operatori. Il Consiglio di Stato, infine, ha contestato le modalità di allineamento dei prezzi dei servizi WLR per la clientela residenziale e per la clientela non residenziale.

L'Autorità si appresta a sottoporre a consultazione pubblica nazionale lo schema di provvedimento contenente gli orientamenti in merito ai predetti quattro profili oggetto di censura da parte del Consiglio di Stato.

Indagine conoscitiva sulla concorrenza statica e dinamica nel mercato dei servizi di accesso e sulle prospettive di investimento nelle reti di telecomunicazioni a banda larga e ultralarga

L'Autorità, con la delibera n. 1/14/CONS del 9 gennaio 2014, ha avviato congiuntamente con l'Autorità garante della concorrenza e del mercato un'indagine conoscitiva sulle prospettive dei mercati e dello sviluppo degli investimenti nelle reti di comunicazioni a banda larga e ultralarga, fisse e mobili.

Tramite l'indagine suddetta l'Autorità intende acquisire elementi che possano fungere da indirizzo per la futura attività regolamentare e, in particolare, in grado di contribuire al raggiungimento degli obiettivi di copertura in banda larga dell'Agenda digitale entro i tempi previsti dal calendario dell'Unione europea.

Come noto, l'Agenda Digitale Europea (DEA), nel prevedere una serie di iniziative volte a promuovere l'inclusione sociale e la competitività nell'Unione, definisce una serie di obiettivi in termini di disponibilità, ma anche diffusione e utilizzo dei servizi. In particolare, per quanto riguarda la copertura dei servizi a banda larga e ultralarga, la DEA prevede, in aggiunta a quello della copertura con banda larga di base per il 100% dei cittadini dell'Unione entro il 2013, i due obiettivi del conseguimento di una copertura con banda larga pari o superiore a 30 Mbps per il 100% dei cittadini dell'UE entro il 2020 e della sottoscrizione da parte del 50% degli utenti domestici europei di abbonamenti per servizi con velocità superiore a 100 Mbps entro il medesimo anno.

L'avvio di un processo di analisi strutturato, che permetta di ottenere tutte le informazioni circa la qualità e gli investimenti nelle reti in banda larga e ultralarga assume particolare importanza nel momento in cui si registra che solo il 14% delle famiglie italiane ha accesso alla rete a velocità superiori a 30 Mbit/s in *download*.

L'indagine avviata permetterà all'Autorità di verificare e aggiornare, a fronte del mutato contesto di mercato, le politiche attraverso le quali intende conseguire gli obiettivi strategici, sanciti dal quadro normativo comunitario e nazionale, di incentivazione degli investimenti e di promozione della concorrenza. Ciò anche attraverso il confronto della situazione attuale con alcuni possibili scenari alternativi, identificati con il concorso di tutti i soggetti interessati.

Cooperazione con
AGCM

L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e l'Autorità garante per la concorrenza e il mercato sono attualmente impegnate nello svolgimento di audizioni con i maggiori operatori di telecomunicazione e i soggetti istituzionalmente coinvolti nei temi oggetto di analisi.

Osservatorio sulle iniziative pubbliche di sviluppo di reti di telecomunicazione a banda larga e ultralarga in Italia e rilascio di pareri in materia di aiuti di stato per lo sviluppo di tali reti

L'Autorità ha proseguito la propria attività di monitoraggio dello sviluppo delle reti a banda larga e ultralarga in Italia e di collaborazione e supporto alle Amministrazioni centrali e locali dello Stato – per le proprie competenze e funzioni in materia di regolamentazione, controllo e garanzia dei mercati delle comunicazioni elettroniche – con particolare riguardo alla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato.

Aiuti alla banda
arga

Il contributo dell'Autorità, infatti, si è concretizzato prevalentemente nell'attività a essa affidata dalla normativa nazionale e comunitaria in materia di pareri inerenti ai progetti statali, regionali o provinciali finanziati con risorse pubbliche. In particolare, si fa riferimento ai progetti presentati dalla Comunità Montana di Valle Sabbia – che raggruppa 25 amministrazioni comunali dislocate tra Lombardia, Veneto e Trentino Alto Adige – e della Provincia Autonoma di Bolzano

che, pur inserendosi nelle cornici di riferimento rappresentate dai due Progetti quadro di portata nazionale (Piano Nazionale Banda Larga e Piano Strategico Banda Ultralarga), hanno richiesto la valutazione di merito dell'Autorità circa la definizione delle condizioni e dei prezzi dei servizi di accesso all'ingrosso, nonché la qualificazione delle aree oggetto di intervento e la garanzia della neutralità tecnologica delle misure di aiuto presentate.

L'Autorità, inoltre, nell'ottica dell'aggiornamento della propria base dati circa le iniziative di sviluppo delle reti a banda larga e ultralarga, ha svolto un'attività di raccolta di dati e informazioni sui piani regionali e comunali di sviluppo delle reti, avvalendosi della collaborazione di alcuni soggetti istituzionali coinvolti, quali Infratel Italia s.p.a., il soggetto attuatore dei piani nazionali di sviluppo nazionali della banda larga e ultralarga.

Aggiornamento
dell'Osservatorio

Servizi di interconnessione su rete fissa – Realizzazione di un modello di costo BU LRIC per la determinazione delle tariffe dei servizi d'interconnessione su rete fissa per gli anni 2013-2015

Con la delibera n. 668/13/CONS del 28 novembre 2013, l'Autorità ha adottato un provvedimento relativo alla realizzazione di un modello di costo BU-LRIC per la determinazione delle tariffe dei servizi d'interconnessione offerti su rete fissa (originazione, terminazione e transito locale). L'Autorità ha fissato, per ciascun servizio, un percorso di riduzione graduale dei prezzi che prescinde dalla tecnologia impiegata, quindi riguarda sia i servizi in tecnologia tradizionale sia quelli in tecnologia IP.

In linea con le indicazioni della raccomandazione della Commissione europea sulla regolamentazione delle tariffe dei servizi di terminazione su rete fissa e mobile, il modello calcola le tariffe assumendo a riferimento una rete in tecnologia IP, che rappresenta la soluzione più efficiente attualmente a disposizione. Al fine di tenere conto del processo di migrazione in atto dalla tecnologia tradizionale a quella IP, i valori determinati dal modello entreranno in vigore a partire dal 1° luglio 2015, mentre per gli anni 2013 e 2014 le tariffe sono calcolate come media ponderata tra i risultati del modello e le tariffe medie del 2012 relative alla tecnologia tradizionale. Inoltre, per evitare un periodo eccessivo di applicazione retroattiva delle tariffe, ciascun *glide path* è entrato in vigore a partire dal 1° luglio 2013 e, per il periodo dal 1° gennaio 2013 al 30 giugno 2013, sono stati confermati i prezzi del 2012.

Il modello di
calcolo delle
tariffe di
terminazione
fissa e mobile

Con riferimento al servizio di terminazione, l'Autorità ha definito le tariffe secondo un approccio cosiddetto LRIC puro, in base al quale vengono remunerati solo i costi incrementali di lungo periodo sottesi alla fornitura del servizio, e ha introdotto la piena simmetria tra la tariffa degli operatori alternativi e la tariffa di Telecom Italia a partire dal 1° luglio 2013. Viceversa, per quanto attiene ai servizi di raccolta e transito, l'Autorità ha definito le tariffe secondo un approccio Total Service LRIC, che consente, per ciascun servizio, il recupero della quota pertinente di costi comuni e congiunti sottesi alla sua fornitura.

Il provvedimento, che ha recepito i seri dubbi espressi dalla Commissione europea sulla precedente notifica in materia di tariffe dei servizi d'interconnessione su rete fissa (schema di provvedimento ex delibera n. 349/12/CONS), ha ricevuto il parere positivo della stessa Commissione.

Servizi di terminazione su rete mobile – Ottemperanza alle sentenze del Consiglio di Stato, sez. III, n. 21, del 7 gennaio 2013, e n. 3636, del 9 luglio 2013

Con la delibera n. 503/13/CONS del 5 novembre 2013, l'Autorità ha avviato il procedimento di determinazione della tariffa di terminazione vocale su rete mobile dell'operatore H3G in ottemperanza alle sentenze del Consiglio di Stato, sez. III, n. 21, del 7 gennaio 2013, e n. 3636, del 9 luglio 2013.

Rinnovazione del
procedimento

Con la prima sentenza, il giudice amministrativo ha annullato la delibera n. 446/08/CONS⁸⁷ del 29 luglio 2008, per difetto di adeguata motivazione in ordine all'impianto motivazionale addotto dall'Autorità per giustificare l'ulteriore ribasso della tariffa di terminazione di H3G prima che fosse terminato il procedimento di analisi del mercato⁸⁸, e per difetto d'istruttoria in ordine alla mancata considerazione della contabilità regolatoria di H3G, per quanto non certificata.

Per dare esecuzione alla sentenza, il giudice amministrativo ha indicato due soluzioni: i) il ripristino della situazione anteriore, ossia quella fissata dalla delibera n. 628/07/CONS, del 12 dicembre 2007; ii) la rinnovazione del procedimento, ora per allora, emendato dai vizi riscontrati.

Essendo sorti alcuni dubbi interpretativi circa le possibilità di ottemperanza, l'Autorità ha proposto ricorso al Consiglio di Stato per chiarimenti ex art. 112, comma 5, del c.p.a. Con la sentenza del 9 luglio 2013 n. 3636, il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso dell'Autorità e ha escluso l'immediato ripristino della tariffa originariamente stabilita con la delibera n. 628/07/CONS, subordinando l'eventuale reintroduzione della medesima all'esito di un nuovo procedimento istruttorio opportunamente depurato dei vizi, di motivazione e di istruttoria, che hanno determinato l'annullamento della delibera n. 446/08/CONS. Più precisamente, per il Consiglio di Stato, la determinazione della tariffa di H3G nel periodo di riferimento dovrebbe avvenire previa rinnovazione del procedimento, ora per allora, emendato dai vizi, sia in caso di ripristino della situazione anteriore, quale fissata dalla delibera n. 628/07/CONS, sia in caso di rideterminazione della tariffa.

Per ottemperare alle sentenze del Consiglio di Stato, l'Autorità ha, quindi, avviato, con la delibera n. 615/13/CONS del 5 novembre 2013, una consultazione pubblica avente ad oggetto la rideterminazione della tariffa di terminazione di H3G per il periodo 1° novembre 2008 - 30 giugno 2009. Nello schema di provvedimento, l'Autorità ha spiegato, al fine di colmare il difetto di motivazione, le ragioni per cui è stato necessario ridurre la tariffa di terminazione di H3G prima che si concludesse l'analisi di mercato. L'Autorità ha altresì proposto, al fine di colmare il difetto d'istruttoria, tre metodologie per la rideterminazione della tariffa di terminazione di H3G. La prima metodologia si basa sul confronto internazionale, la seconda sul tasso di riduzione del *glide path* previsto dalla delibera n. 667/08/CONS, del 26 novembre 2008, e la terza sulle contabilità regolatorie di H3G, opportunamente revisionate con attento vaglio critico come richiesto dallo stesso Consiglio di Stato.

Disposizioni regolamentari in materia di contabilità regolatoria

L'Autorità, con delibera n. 143/14/CONS del 9 aprile 2014, ha avviato un procedimento volto all'aggiornamento delle disposizioni regolamentari in materia di contabilità regolatoria delle reti fisse e mobili. Il procedimento riguarda, in particolare, la razionalizzazione della reportistica al fine di definire un sistema di contabilità dei costi organico e funzionale alle esigenze informative dell'Autorità, tenendo in considerazione le evoluzioni tecnologiche delle reti di telecomunicazioni fisse e mobili.

Razionalizzazione
della reportistica
di contabilità
regolatoria

Gli obblighi di contabilità dei costi - imposti ai sensi del Codice delle comunicazioni elettroniche in capo agli operatori identificati quali SMP nell'ambito delle analisi di mercato - rispondono all'esigenza del regolatore di superare le asimmetrie informative sui costi effettivamente sostenuti dalle imprese consentendo, da un lato, una maggior trasparenza e obiettività nella determinazione

⁸⁷ Con la delibera n. 446/08/CONS l'Autorità aveva ridotto la tariffa di terminazione mobile di H3G da 16,26 centesimi di euro al minuto (valore stabilito con la delibera n. 628/07/CONS, del 12 dicembre 2007, a far data dal 1° marzo 2008) a 13 centesimi di euro al minuto dal 1° novembre 2008.

⁸⁸ Procedimento terminato dopo l'approvazione della delibera n. 667/08/CONS del 26 novembre 2008.

dei prezzi dei servizi soggetti a regolamentazione ex ante e, dall'altro lato, una più incisiva attività di vigilanza.

Tale intervento, che si inserisce in un'ottica di semplificazione amministrativa, è volto ad agevolare la verifica e l'utilizzo dei dati di contabilità regolatoria ai fini dello svolgimento delle attività di *price setting* e *price control* da parte dell'Autorità, riducendo nel contempo gli oneri ridondanti in capo agli operatori.

3.1.2. La regolamentazione e la vigilanza

3.1.2.1. I servizi di telecomunicazione su rete fissa

Nel periodo che intercorre tra il 1° maggio 2013 e il 30 aprile 2014, i principali interventi regolamentari dell'Autorità in materia di telefonia fissa hanno riguardato i seguenti temi:

- i. approvazione dell'offerta di riferimento 2013 di Telecom Italia per i servizi trasmissivi a capacità dedicata (circuiti *terminating*, flussi di interconnessione e raccordi interni di centrale);
- ii. approvazione dell'offerta di riferimento 2013 di Telecom Italia per i servizi di accesso disaggregato all'ingrosso alle reti, alle sottoreti metalliche e ai servizi di co-locazione;
- iii. approvazione dell'offerta di riferimento 2013 di Telecom Italia per i servizi di accesso alle infrastrutture di posa NGAN;
- iv. approvazione dell'offerta di riferimento 2013 di Telecom Italia per il servizio *end-to-end* in fibra ottica;
- v. approvazione dell'offerta di riferimento 2013 di Telecom Italia per i servizi di raccolta, terminazione e transito delle chiamate nella rete telefonica pubblica fissa;
- vi. approvazione dell'offerta di riferimento 2013 di Telecom Italia per il servizio WLR;
- vii. implementazione delle procedure di portabilità del numero su rete fissa e delle procedure di migrazione;
- viii. verifica della contabilità regolatoria;
- ix. finanziamento del servizio universale e applicabilità del meccanismo di costo;
- x. attività di vigilanza sulle offerte *retail* di Telecom Italia;
- xi. attività di vigilanza sui servizi di interconnessione e sui processi di trasferimento delle utenze;
- xii. attività di monitoraggio degli Impegni di Telecom Italia;
- xiii. monitoraggio e implementazione del Piano nazionale di numerazione.

Approvazione dell'offerta di riferimento 2013 di Telecom Italia per i servizi trasmissivi a capacità dedicata (circuiti *terminating*, flussi di interconnessione e raccordi interni di centrale)

L'Autorità, proseguendo le attività avviate nei primi mesi dell'anno 2013 ha avviato, con la delibera n. 33/13/CIR, il procedimento di approvazione, tramite consultazione pubblica, dell'offerta di riferimento di Telecom Italia per l'anno 2013 relativa ai servizi trasmissivi a capacità dedicata di cui al mercato n. 6 della raccomandazione n. 2007/879/CE (circuiti *terminating*, flussi di interconnessione e raccordi interni di centrale).

In particolare, nell'ambito del suddetto schema di provvedimento, l'Autorità, in attesa dell'avvio del terzo ciclo di analisi del mercato 6, ha proposto di valutare i prezzi dei circuiti *terminating* e dei flussi di interconnessione per l'anno 2013, sulla base degli obblighi stabiliti dalla delibera n. 2/10/CONS (secondo ciclo di analisi del mercato 6), secondo il principio di orientamento al costo. L'approccio proposto ha portato a una riduzione, rispetto alle corrispondenti condizioni economiche

approvate nel 2012, dei prezzi dei circuiti *terminating* PDH/SDH ed *ethernet over* SDH e dei flussi di interconnessione regionali e locali PDH/SDH ed *ethernet over* SDH. Ulteriori elementi, oggetto di valutazione nella delibera n. 33/13/CIR, hanno riguardato una riduzione, rispetto a quanto proposto da Telecom Italia, delle condizioni economiche degli interventi "a vuoto" sulla base del costo orario della manodopera che l'Autorità ritiene di approvare per il 2013. Al termine della consultazione nazionale la Commissione per le infrastrutture e le reti ha approvato lo schema di decisione finale che è stato notificato, ai sensi dell'articolo 7 della Direttiva Quadro, alla Commissione europea.

Approvazione dell'offerta di riferimento 2013 di Telecom Italia per i servizi di accesso disaggregato all'ingrosso alle reti e sottoreti metalliche e ai servizi di co-locazione

L'Autorità, con delibera n. 747/13/CONS, adottata all'esito della consultazione pubblica nazionale di cui alla delibera n. 221/13/CONS e del procedimento comunitario relativo alla cd. "fase II", ha approvato, con modifiche, l'offerta di riferimento 2013 di Telecom Italia relativa ai servizi di accesso disaggregato all'ingrosso alle reti e sottoreti metalliche e ai servizi di co-locazione.⁸⁹ Tale approvazione è stata effettuata ai sensi del quadro normativo vigente, sancito dalla delibera n. 731/09/CONS, nelle more della conclusione della nuova analisi dei mercati dei servizi di accesso *wholesale*.

Il canone ULL

L'Autorità, a mezzo della delibera n. 747/13/CONS, considerata la conclusione entro il 2012 del regime di *network cap* stabilito dalla delibera n. 731/09/CONS, ha svolto la valutazione dei canoni di accesso dei servizi di *unbundling* sulla base dei costi sottostanti e confermando, al riguardo, l'adozione del modello, opportunamente aggiornato, a costi incrementali di lungo periodo di tipo *bottom up* (c.d. modello BU-LRIC) di cui alla delibera n. 578/10/CONS. In particolare, in relazione al canone mensile ULL l'Autorità ha approvato, per il 2013, un canone di 8,68 €/mese in riduzione del 6% circa rispetto al 2012. Anche i canoni dello *shared access*⁹⁰ e del *subloop ULL*⁹¹, approvati per l'anno 2013, sono in riduzione (rispettivamente del 36% e 6% circa) rispetto alle corrispondenti condizioni economiche approvate per il 2012. Ulteriori modifiche hanno riguardato le condizioni economiche, anch'esse soggette a orientamento al costo, di alcuni contributi *una tantum*.

Nella delibera n. 747/13/CONS sono state altresì approvate le condizioni economiche 2013 dei servizi di co-locazione (alimentazione, condizionamento e spazi) che, benché in riduzione rispetto a quanto proposto da Telecom Italia per tale anno, mostrano un *trend* crescente rispetto al 2012 principalmente a causa dell'aumento del costo dell'energia elettrica.

Subloop ULL

Una specifica sezione della delibera n. 747/13/CONS è dedicata alla definizione delle condizioni tecniche di fornitura del servizio di accesso al *subloop ULL*, necessario agli operatori che intendono concorrere con Telecom Italia nella

⁸⁹ Il servizio di *Unbundling* del *Local Loop* (ULL) consente all'operatore alternativo l'accesso alla rete in rame di Telecom Italia per la copertura dell'ultimo miglio e, quindi, la fornitura alla propria clientela dei tradizionali servizi di fonia e dei servizi a banda larga. I servizi di co-locazione consentono all'operatore alternativo di installare i propri apparati presso le centrali locali di Telecom Italia.

⁹⁰ Il servizio di accesso condiviso (c.d. *shared access*) consente all'operatore alternativo l'accesso alla porzione superiore dello spettro del doppino che va dalla casa del cliente alla centrale di Telecom Italia e, quindi, la fornitura di servizi xDSL alla propria clientela finale. La porzione inferiore dello spettro del doppino continua ad essere utilizzata da Telecom Italia per la fornitura di servizi di fonia tradizionali.

⁹¹ Il servizio di accesso *subloop ULL* consente all'operatore alternativo l'accesso alla rete in rame di Telecom Italia con riferimento alla tratta che va dall'armadio di strada (cosiddetto *cabinet*) a casa del cliente. Tale servizio consente all'operatore interconnesso di realizzare proprie reti FTTC (*Fiber to the Cabinet*) e, quindi, di fornire ai propri clienti servizi anche in tecnologia VDSL.

realizzazione di proprie reti *Fiber to the Cabinet* (FTTC). In particolare, nella delibera n. 747/13/CONS è stato previsto un modello di collocazione ai *cabinet* di Telecom Italia innovativo e in linea con il primario obiettivo, previsto dalla normativa vigente, di incentivare il co-investimento e la condivisione delle infrastrutture da parte di più operatori, oltre a ridurre l'impatto ambientale e gli oneri amministrativi legati all'ottenimento dei permessi dalle Autorità locali. L'Autorità ha altresì fornito, nell'ambito della delibera n. 747/13/CONS, alcune linee guida in merito all'adozione di architetture FTTC basate sul *Multioperator Vectoring* (MOV).

Collocazione ai
cabinet di
Telecom

La stessa delibera ha istituito un apposito tavolo tecnico per l'attuazione degli obblighi di accesso ai *cabinet* di cui sopra, con particolare riferimento alla procedura di "annuncio", alla co-locazione, alle specifiche tecniche dei *cabinet*, al *vectoring* e al *provisioning*. Il tavolo tecnico ha analizzato, in particolare, nelle riunioni svoltesi nei mesi di febbraio-marzo 2014, la procedura di "annuncio" per il co-investimento, il meccanismo di co-locazione e le specifiche tecniche dei *cabinet*. Le risultanze del tavolo tecnico sono state utilizzate dall'Autorità per l'adozione della delibera, attuativa degli obblighi di accesso ai *cabinet* di cui sopra, n. 155/14/CONS.

Ulteriori disposizioni della delibera n. 747/13/CONS hanno riguardato: i) la previsione di una penale che Telecom Italia è tenuta a riconoscere agli operatori alternativi nel caso di ritardi nell'attivazione del servizio di *subloop* ULL; ii) maggiore trasparenza in fase di chiusura dei *trouble ticket* qualora si rendesse necessario ricorrere alle causali di forza maggiore; iii) l'introduzione di uno specifico SLA (*Service Level Agreement*) e della relativa penale per la prestazione di invio al *donating* della notifica di espletamento a seguito della disattivazione del servizio di accesso.

Approvazione dell'offerta di riferimento 2013 di Telecom Italia per i servizi di accesso alle infrastrutture di posa NGAN

L'Autorità ha svolto la valutazione dell'offerta di riferimento 2013 di Telecom Italia relativa ai servizi di accesso NGAN (infrastrutture di posa locali, tratte di adduzione, fibre ottiche primarie e secondarie, segmenti di terminazione in fibra ottica) ai sensi della delibera n. 1/12/CONS, che definisce gli obblighi regolamentari in capo a Telecom Italia circa la fornitura dei servizi di accesso alla propria rete di nuova generazione in fibra ottica (sia di tipo passivo, ossia servizi di accesso alle infrastrutture di posa locali e alla fibra ottica spenta nonché al servizio *end-to-end*, che di tipo attivo, ossia servizi *bitstream* NGA a diversi livelli di interconnessione).

In particolare l'Autorità, a seguito della consultazione pubblica nazionale di cui alla delibera n. 34/13/CIR, ha adottato uno schema di delibera che è stato notificato, al termine della fase II inerente all'*unbundling* del *local loop*, alla Commissione europea per il tramite della cosiddetta "notifica breve" ai sensi della raccomandazione 2008/850/CE. Il ricorso alla notifica breve, anziché quella standard, si è reso opportuno non essendo intervenuto alcun cambiamento dei rimedi esistenti.

Nello schema di delibera notificato sono state, in particolare, valutate le condizioni economiche dei canoni dei servizi di accesso: i) alle infrastrutture di posa locali in rete primaria e secondaria e alle tratte di adduzione (IRU dei minitubi); ii) alla fibra ottica spenta in rete primaria e secondaria; iii) al segmento di terminazione in fibra ottica. Per tali servizi l'Autorità ha utilizzato, ai sensi della normativa vigente nelle more della definizione del modello BU-LRIC, la stessa metodologia di *costing* adottata ai fini delle valutazioni delle condizioni economiche 2012, di cui alla delibera n. 9/13/CIR. La conferma, per il 2013, del WACC valido per il 2012, ex delibera n. 747/13/CONS, e degli altri parametri del modello di costo (*risk premium*, *capex*, *opex*, volumi, costi di commercializzazione), ha comportato la conferma per il 2013 dei canoni di accesso alle infrastrutture NGAN approvati nel 2012.

Nello schema di delibera notificato sono state altresì valutate le condizioni economiche dei contributi *una tantum* inclusi nell'offerta di riferimento. Anche tali valutazioni sono state svolte sulla base dei modelli definiti nella delibera n. 9/13/CIR

(orientamento al costo sulla base delle attività sottostanti e del costo della manodopera) tenendo conto, tuttavia, del costo orario della manodopera che l'Autorità ha approvato per l'anno 2013. La lieve riduzione nel 2013 (circa 1%) del costo orario della manodopera ha comportato, conseguentemente, una lieve diminuzione rispetto al 2012 della maggior parte dei contributi *una tantum*.

Approvazione dell'offerta di riferimento 2013 di Telecom Italia per il servizio end-to-end in fibra ottica

Il servizio *end-to-end* consente agli operatori alternativi di noleggiare una fibra ottica della rete di accesso NGA FTTH di Telecom Italia (fibra che si estende dalla centrale locale a casa del cliente) al fine di offrire un servizio di connettività a banda ultralarga al cliente finale.

Nel mese di maggio 2013, con la delibera n. 35/13/CIR, l'Autorità ha avviato una consultazione pubblica, con allegato uno schema di provvedimento, inerente alla valutazione dell'offerta di riferimento di Telecom Italia per il 2013 relativa al servizio *end-to-end*. Con riferimento al canone mensile per l'utilizzo del servizio *end-to-end*, nello schema di provvedimento l'Autorità ha ritenuto opportuno utilizzare la stessa metodologia di *costing* adottata ai fini della valutazione per il 2012 di cui alla delibera n. 15/13/CIR, fatti salvi specifici accorgimenti apportati al fine di tener conto di quanto prospettato, con la consultazione indetta con la delibera n. 221/13/CONS, per il WACC (*weighted average cost of capital* - costo medio ponderato del capitale) per l'anno 2013, e dei costi delle infrastrutture NGA per il 2013 posti a consultazione con delibera n. 34/13/CIR. Tale approccio si pone in coerenza con le ipotesi (modello DCF - *Discounted Cash Flow* - con periodo pari a 15 anni e stime di volumi prospettici) effettuate ai fini della valutazione del canone mensile del servizio di accesso *End to End* per il 2012 che consente, fatti salvi i suddetti specifici accorgimenti, di determinare un costo medio di periodo, applicabile anche per il 2013.

Il provvedimento finale è in corso di approvazione sulla base degli esiti della fase II inerente al procedimento relativo all'*unbundling* 2013.

Approvazione dell'offerta di riferimento 2013 di Telecom Italia per i servizi di raccolta, terminazione e transito delle chiamate nella rete telefonica pubblica fissa

Con la delibera n. 668/13/CONS del 28 novembre 2013 l'Autorità ha adottato il modello di costo *bottom-up* LRIC per la determinazione dei prezzi dei servizi d'interconnessione su rete fissa per gli anni 2013-2015, prevedendo, a partire dal 1° luglio 2013, un'unica tariffa di terminazione per tutti gli operatori notificati indipendentemente dalla tecnologia di interconnessione (TDM o VoIP/IP).

Successivamente all'adozione delle suddette tariffe di interconnessione, l'Autorità ha avviato le attività pre-istruttorie di valutazione dell'offerta di riferimento di Telecom Italia per il 2013, sia in tecnologia VoIP/IP sia in tecnologia TDM. In particolare, ai sensi del quadro normativo vigente, le condizioni economiche per i servizi di interconnessione sono pari a quelle fissate con delibera n. 668/13/CONS, mentre i servizi accessori sono valutati nel rispetto del meccanismo di orientamento al costo (delibere nn. 179/10/CONS e 180/10/CONS). La consultazione pubblica inerente l'approvazione dell'offerta di riferimento per il 2013 con interconnessione VoIP/IP e TDM, con allegato uno schema di provvedimento in cui sono riportati gli orientamenti preliminari dell'Autorità, è in corso di avvio.

Approvazione dell'offerta di riferimento 2013 di Telecom Italia per il servizio WLR

Il servizio WLR (*wholesale line rental*) consente agli operatori interconnessi alla rete di Telecom Italia di fornire ai propri clienti sia l'accesso alla rete telefonica sia il servizio di traffico telefonico, inviando agli stessi una sola fattura. Al riguardo,

con la delibera n. 141/12/CIR l'Autorità ha avviato una consultazione pubblica, con allegato uno schema di provvedimento, inerente all'approvazione dell'offerta di riferimento WLR per il 2013 valutando le condizioni economiche (canoni e contributi) per l'utilizzo del servizio secondo il meccanismo dell'orientamento al costo. Con riferimento al canone mensile per l'utilizzo del servizio WLR, lo schema di provvedimento ha proposto la conferma del modello di costo approvato con delibera n. 643/12/CONS, aggiornato alla luce dei valori del canone ULL, dei costi della collocazione e del WACC posti a consultazione pubblica con delibera n. 221/13/CONS. Tali valori sono stati approvati a dicembre 2013 con la delibera n. 747/13/CONS, al termine della cosiddetta Fase II avviata relativamente alla proposta di provvedimento, notificata alla Commissione Europea, per l'approvazione dell'offerta di riferimento per i servizi di *unbundling* per il 2013. Tenuto conto delle disposizioni contenute nella delibera n. 747/13/CONS, l'Autorità ha approvato uno schema di provvedimento finale di approvazione dell'offerta di riferimento WLR per il 2013, notificato alla Commissione europea e alle altre autorità nazionali di regolamentazione ai sensi dell'art. 7 della direttiva 2002/21/CE.

Implementazione delle procedure di portabilità del numero su rete fissa e procedure di migrazione

In considerazione dello sviluppo dei nuovi servizi di accesso a banda ultralarga in fibra ottica, l'Autorità ha ritenuto opportuno apportare le dovute modifiche e integrazioni alle procedure di attivazione e migrazione esistenti per gli utenti di servizi di accesso in rame (delibera n. 274/07/CONS) al fine di consentire, anche agli utenti attivi con un servizio a banda ultralarga, di cambiare operatore (con contestuale portabilità del numero) in tempi certi e senza disservizi. Inoltre, su richiesta di un operatore e al fine di favorire lo sviluppo del mercato, le procedure sono state integrate con lo scopo di garantire il trasferimento dell'utenza senza disservizi anche nell'ipotesi di un operatore alternativo che rivenda all'ingrosso servizi di accesso *wholesale* offerti da Telecom Italia.

A tal riguardo, l'Autorità ha dapprima analizzato tali problematiche nell'ambito di un tavolo tecnico con gli operatori, concluso nel mese di aprile 2013, al fine di individuare le soluzioni tecniche che minimizzassero gli impatti sulle procedure esistenti e salvaguardando gli investimenti già effettuati per l'implementazione delle procedure di passaggio. Successivamente, con la delibera n. 31/13/CIR del 16 maggio 2013, l'Autorità, nell'ottica di garantire la più ampia partecipazione da parte del mercato, inclusi gli operatori non aderenti al tavolo tecnico, ha avviato una consultazione pubblica, con allegato uno schema di provvedimento, al fine di acquisire osservazioni in merito alle soluzioni individuate nel tavolo tecnico. La consultazione pubblica si è conclusa con l'adozione della delibera n. 611/13/CONS del 28 ottobre 2013, che ha sostanzialmente confermato, fornendo alcune precisazioni tecniche, le soluzioni individuate nel tavolo tecnico. La delibera n. 611/13/CONS ha fornito agli operatori un termine di quattro mesi per l'implementazione delle integrazioni alle procedure di passaggio che, pertanto, sono divenute pienamente operative dal mese di marzo 2014. Da tale data, quindi, anche i clienti attivi con un servizio di accesso a banda ultralarga hanno la facoltà di cambiare operatore mantenendo il proprio numero telefonico, utilizzando le procedure connesse al codice di trasferimento dell'utenza (codice di attivazione, di migrazione o di *number portability*).

Nel mese di aprile 2013 l'Autorità ha avviato un ulteriore tavolo tecnico inter-operatori finalizzato alla definizione delle procedure tecniche per il passaggio ad altro operatore dei clienti attestati su accessi in fibra ottica di proprietà di qualsiasi fornitore. Il tavolo tecnico si è, allo stato, focalizzato sulla definizione di procedure di migrazione da applicare al segmento in fibra ottica che dalla base dell'edificio si estende fino alla borchia dell'utente, c.d. segmento verticale in fibra ottica.

Tavolo tecnico su
portabilità e
migrazione

Verifica della contabilità regolatoria predisposta da Telecom Italia

L'attività di verifica della contabilità regolatoria dell'operatore di rete fissa notificato, quale avente significativo potere di mercato, ha lo scopo di certificare la conformità della rendicontazione contabile prodotta dall'operatore al quadro normativo vigente. Tale verifica è svolta, ai sensi dell'art. 50, comma 4, del Codice delle Comunicazioni Elettroniche (d.lgs. n. 259/2003), come modificato dal d.lgs. n. 70 del 28 maggio 2012, da un soggetto indipendente dalle parti interessate con specifiche competenze tecniche, che emette il proprio giudizio professionale. A valle delle verifiche revisionali, l'Autorità procede alla pubblicazione mediante delibera delle relazioni di conformità redatte dal revisore.

Occorre precisare che, a partire dall'esercizio contabile 2011, è cambiato il quadro regolamentare di riferimento in materia di contabilità dei costi e di separazione contabile. Infatti, a seguito del secondo ciclo di analisi dei mercati, le delibere di riferimento relative agli obblighi regolamentari dell'operatore notificato sono la n. 731/09/CONS, n. 2/10/CONS, n. 179/10/CONS e infine la n. 180/10/CONS. Inoltre, il quadro normativo in materia di contabilità regolatoria è integrato dalle delibere n. 678/11/CONS e n. 324/13/CONS, che definiscono il modello contabile, rispettivamente, per i mercati dell'accesso all'ingrosso di rete fissa e per i mercati del trasporto del traffico all'ingrosso sulla rete fissa di Telecom Italia.

Con la delibera n. 193/12/CONS sono state pubblicate le relazioni di conformità del sistema di contabilità dei costi, di separazione contabile e della contabilità regolatoria di Telecom Italia relative all'esercizio 2010. Tale esercizio contabile ha concluso il ciclo di verifiche contabili affidato alla società di revisione Mazars con la delibera n. 283/10/CONS, che ha riguardato gli anni 2008, 2009 e 2010.

Con la delibera n. 247/12/CONS, quindi, è stata indetta una nuova gara a procedura aperta per l'affidamento dell'incarico di verifica della contabilità regolatoria degli operatori di rete fissa e di rete mobile notificati, per gli anni 2011, 2012 e 2013. La gara si è conclusa in data 9 aprile 2014 con la delibera n. 154/14/CONS, che ha conferito l'incarico al raggruppamento temporaneo d'impresa Mazars s.p.a. e Mazars s.a., dopo un periodo di sospensione legato ad alcune controversie amministrative. La predetta società, a seguito dell'aggiudicazione, procederà, *in primis*, alla verifica delle contabilità di rete fissa di Telecom Italia relative rispettivamente agli esercizi contabili 2011 e 2012, già consegnate dall'operatore, per poi procedere alla verifica della contabilità regolatoria di rete fissa relativa all'esercizio 2013, la cui consegna è prevista entro sessanta giorni dall'approvazione del bilancio civilistico.

Finanziamento del servizio universale: applicabilità del meccanismo di ripartizione del costo netto

Il Codice definisce l'insieme minimo di servizi che devono essere messi a disposizione degli utenti finali dal soggetto incaricato della fornitura del servizio universale, ossia Telecom Italia: accesso agli utenti finali da una postazione fissa (art. 54); telefoni pubblici a pagamento (art. 56); misure speciali destinate agli utenti disabili e a consumatori a basso reddito (art. 57 e art. 59.2).

Qualora la fornitura del servizio universale comporti, per uno specifico anno, la richiesta di rimborso di un costo da parte del soggetto incaricato, nella fattispecie Telecom Italia, l'Autorità ha la responsabilità dello svolgimento del procedimento di calcolo del costo e della applicabilità del meccanismo di ripartizione del costo stesso tra gli operatori di settore. Il procedimento citato si svolge ai sensi degli artt. 62 - 64 e dell'allegato 11 al Codice.

A seguito della comunicazione da parte dell'operatore incaricato di un costo netto positivo, il presupposto essenziale, ai fini dell'applicabilità del meccanismo di ripartizione del costo netto tra tutti gli operatori di mercato di rete fissa e mobile, è lo svolgimento di un'analisi finalizzata a valutare l'inequità dell'onere del costo netto richiesto.

Con la delibera n. 46/13/CIR, del 18 luglio 2013, riguardante la valutazione del costo netto per l'anno 2006, l'Autorità ha concluso l'iter istruttorio accertando la mancata sussistenza dei presupposti per l'applicabilità del meccanismo di ripartizione del costo netto del servizio universale, non essendosi determinato un costo netto positivo.

Successivamente, Telecom Italia ha notificato all'Autorità la valutazione del costo netto legato al servizio universale per l'anno 2007.

Avendo accertato *prima facie* il carattere iniquo dell'onere, l'Autorità ha comunicato in data 16 dicembre 2013 l'avvio del procedimento istruttorio relativo all'applicabilità del meccanismo di ripartizione e alla verifica del costo netto mediante l'affidamento del relativo incarico a un revisore indipendente già individuato dalla stessa (delibera n. 389/12/CONS).

Agli esiti della verifica condotta dal revisore, l'Autorità ha ritenuto che anche con riferimento alla valutazione del costo netto del servizio universale relativo all'anno 2007 si configuri la necessità di ripartire il solo costo derivante dall'attività di verifica condotta dal soggetto indipendente, e pertanto ha sottoposto a consultazione pubblica (delibera n. 40/14/CIR) la non applicabilità del meccanismo di ripartizione del costo netto per l'anno indicato, ai sensi dell'art. 3, comma 6, lett. b) dell'Allegato 11 al Codice.

Nel corso dell'ultimo trimestre 2013, Telecom Italia ha comunicato la sua valutazione del costo netto anche per gli anni 2008 e 2009.

L'Autorità in merito, dopo aver verificato *prima facie* la sussistenza dei presupposti di iniquità e confermato la metodologia introdotta con la delibera n. 1/08/CIR, come applicata per la verifica dell'esercizio 2006 con la delibera n. 46/13/CIR, ha predisposto l'avvio contestuale dei relativi procedimenti istruttori di verifica del costo netto da parte del revisore al fine, tra l'altro, di recuperare rapidamente il ritardo accumulatosi riguardo le valutazioni di costo netto degli anni passati. Tale ritardo è stato causato dai numerosi contenziosi aperti dagli operatori innanzi al giudice amministrativo avverso le decisioni prese dall'Autorità sul costo netto del servizio universale tra gli anni 1999 e 2005.

Attività di vigilanza sulle offerte retail di Telecom Italia

Nel corso del periodo in esame, l'Autorità ha messo a punto i criteri di verifica della replicabilità delle offerte *ultrabroadband* di Telecom Italia: con la delibera n. 604/13/CONS sono state difatti definite le modalità tecnico-applicative della delibera n. 499/10/CONS alle nuove offerte NGAN. Nelle more dell'adozione della citata delibera (in esito alla consultazione pubblica avviata con delibera n. 332/13/CONS), sono state anche definite le modalità provvisorie per la valutazione di tali offerte, consentendo così l'avvio, a giugno 2013, della commercializzazione dei servizi di connettività a banda ultralarga, garantendone la replicabilità tecnica ed economica da parte dei *competitor*.

È stata inoltre avviata, con la delibera n. 537/13/CONS, l'attività di aggiornamento dell'impianto generale dei test di replicabilità, resosi necessario alla luce di un insieme di elementi sopraggiunti nel periodo di vigenza della delibera n. 499/10/CONS (approvata nel mese di settembre 2010 e attualmente in vigore), quali: la naturale evoluzione dei mercati delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica, i conseguenti adattamenti dello scenario competitivo, nonché le variazioni del paradigma regolamentare e degli obiettivi generali dell'attività di regolazione dei mercati delle telecomunicazioni.

Con riferimento alle verifiche relative alle offerte su rete tradizionale in rame, si è proceduto all'ordinaria attività di valutazione di tutte le nuove offerte e le nuove promozioni commercializzate da Telecom Italia, al fine di verificare la presenza di margini ragionevoli per i *competitor* che utilizzano i servizi di interconnessione, acquistando dall'operatore dominante *input* essenziali nei mercati all'ingrosso.

Aggiornamento
dei test di
replicabilità

Le verifiche effettuate dall'Autorità, volte ad accertare il rispetto della normativa vigente, e segnatamente di quanto previsto dagli art. 15 e 64 della delibera n. 731/09/CONS, hanno riguardato principalmente gli obblighi di comunicazione preventiva delle condizioni tecniche ed economiche e la replicabilità di tali offerte *retail* mediante i corrispondenti servizi all'ingrosso disponibili agli operatori concorrenti di Telecom Italia.

Per quanto previsto dalla delibera n. 499/10/CONS, l'Autorità ha effettuato tali valutazioni di replicabilità attraverso la media ponderata dei costi propri delle diverse soluzioni impiantistiche disponibili all'ingrosso agli operatori alternativi (c.d. *mix* produttivo), aggiornata annualmente. Dell'ultimo aggiornamento dei valori del *mix* produttivo (specificamente 65,08% per i servizi di accesso *narrowband* e 69,5% per i servizi di accesso *broadband*) è stata data evidenza il 18 dicembre 2013, attraverso un'apposita comunicazione sul sito *web* dell'Autorità.

L'attività di verifica ha comportato, in alcune circostanze, lo svolgimento di un lungo e complesso processo di valutazione, nonché di un' articolata interlocuzione con Telecom Italia, in considerazione di possibili criticità inerenti la replicabilità delle condizioni tecniche ed economiche di offerta proposte dall'operatore. A tale proposito si segnala, in particolare, l'attività di verifica relativa a offerte integrate comprendenti sia servizi da rete fissa che da rete mobile, sempre più sviluppate e diffuse, commercializzate a partire dal mese di maggio 2013.

Infine, allo scopo di verificare la permanenza delle condizioni di replicabilità, è stata svolta, di *routine*, un'attività di monitoraggio a consuntivo relativa al grado di diffusione delle offerte già approvate, dei consumi sviluppati dalla clientela di quest'ultime, nonché un'attività di analisi dei dati relativi al numero di attivazioni, con l'obiettivo di verificarne l'impatto sul mercato e sulle dinamiche competitive.

Attività di vigilanza sui servizi di interconnessione e sui processi di trasferimento delle utenze

L'Autorità ha continuato a svolgere le attività di vigilanza sul corretto svolgimento dei processi di trasferimento delle utenze di rete fissa, convocando, ove necessario, tavoli tecnici inter-operatore al fine di risolvere le problematiche sollevate dai medesimi.

L'Autorità ha altresì proseguito l'attività di monitoraggio sull'andamento delle procedure di attivazione, migrazione e portabilità del numero "pura" sulla base dei *report* mensili che gli operatori inviano ai sensi delle delibere nn. 274/07/CONS, 68/08/CIR e 62/11/CIR.

Attività di monitoraggio degli Impegni di Telecom Italia

In relazione al monitoraggio degli Impegni assunti da Telecom Italia di cui alla delibera n. 718/08/CONS, l'Ufficio *Equivalence* e accesso alle piattaforme digitali della Direzione Reti ha proseguito le attività anche attraverso il confronto con gli operatori nell'ambito di uno specifico Tavolo di Lavoro.

Sulla base delle indicazioni dell'Autorità è proseguita l'attività di condivisione del modello di *equivalence of output* confermato come modello prescelto per la verifica della parità di trattamento nei processi di *provisioning* e di *assurance* dei servizi forniti da Telecom Italia agli OLO rispetto ai corrispondenti servizi forniti alle proprie divisioni *retail*. A fronte del consolidamento di un set dei *Key Performance Indicator* (KPI) per la misurazione delle *performance* di parità di trattamento per i servizi tradizionali, è stato avviato il confronto per l'individuazione di appropriati indicatori per i nuovi servizi NGAN.

Sempre in tale ambito, l'Ufficio ha avviato delle attività di vigilanza su presunti comportamenti di Telecom Italia non coerenti con gli obblighi regolamentari individuati dal Codice delle comunicazioni elettroniche in materia di fornitura dei servizi *Unbundling del local loop* (ULL).

Condivisione del
modello EOI

Monitoraggio e implementazione del Piano nazionale di numerazione

Il Piano Nazionale di Numerazione disciplina l'attribuzione delle risorse di numerazione ai servizi di comunicazione elettronica offerti su diverse tipologie di rete. Le principali innovazioni introdotte sono dettagliatamente descritte al paragrafo di seguito. A tal riguardo, il Piano nazionale di numerazione è trasversale rispetto ai servizi su rete fissa e mobile⁹². Nello stesso paragrafo saranno riportate le attività di vigilanza e monitoraggio relative all'uso della numerazione in entrambe le tipologie di rete.

3.1.2.2. I servizi di telecomunicazione su rete mobile**Monitoraggio e implementazione del Piano nazionale di numerazione**

Nel corso dell'anno è proseguita l'attività del Tavolo per il monitoraggio e l'implementazione del Piano di numerazione che, consentendo un puntuale monitoraggio dell'evoluzione dei servizi a cui sono associate le numerazioni del Piano, unitamente alla partecipazione a gruppi di lavoro europei, ha consentito di focalizzare l'attenzione sulle richieste del mercato e sulle eventuali criticità, nonché di essere continuamente aggiornati sui temi emergenti nello scenario internazionale, partecipando attivamente alla ricerca di soluzioni condivise volte ad allocare al meglio le risorse di numerazione.

Tavolo tecnico e
coordinamento
europeo

In particolare, è opportuno ricordare la partecipazione, in seno al *Framework Review Implementationn Expert Working Group* del BEREC, alle attività relative ai poteri di intervento delle competenti Autorità nazionali in caso di frode o abuso nell'uso di numerazioni anche a livello transfrontaliero, di cui sarà riferito più dettagliatamente nel paragrafo 4.1.1, nonché all'attività relativa ai servizi *machine-to-machine* (M2M). In ambito CEPT si evidenziano la partecipazione al WG NaN (*Working Group Numbering and Networks*) e ai suoi Project Team "Future Numbering Issues" e "Number Portability".

L'attività del Tavolo relativo alle problematiche del Piano di numerazione ha riguardato primariamente i seguenti temi:

- i. l'utilizzo delle tecniche Multi IMSI;
- ii. utilizzi del codice MNC;
- iii. estensione al distretto dell'uso di numeri geografici su reti mobili;
- iv. approfondimenti relativi all'eventuale eliminazione dei distretti, in via prospettica;
- v. uso di numerazione geografica con lunghezza superiore a 10 cifre in situazioni particolari quale quella dei centralini;
- vi. definizione di "servizi interni di rete";
- vii. sperimentazione 457726 (45spam);
- viii. aggiornamento delle regole per il CLI relativo a servizi SMS/MMS, finalizzato a migliorare il contrasto al fenomeno dei servizi non richiesti;
- ix. utilizzo dei numeri da parte di un soggetto autorizzato diverso dall'assegnatario;
- x. numerazione a codice 455 per raccolta fondi – gestione dei reclami;
- xi. servizi espletabili sulle numerazioni con codici 899 e/o 895;
- xii. lunghezza delle numerazioni con codici 892/895;
- xiii. uso delle numerazioni per fornire ulteriori servizi di comunicazione elettronica;
- xiv. raggiungibilità da qualunque origine delle numerazioni date in uso ai consumatori;

⁹² Gli interventi in tema di monitoraggio e implementazione del Piano saranno descritti in modo più dettagliato nella sezione riguardante i servizi mobili poiché gli interventi attuati nel 2013 hanno riguardato prevalentemente le numerazioni utilizzate per servizi su rete mobile.

- xv. revisione dei tetti di prezzo per le numerazioni in decade 4 per servizi a sovrapprezzo;
- xvi. responsabilità degli assegnatari della numerazione rispetto ai centri servizi e ai fornitori di contenuti;
- xvii. identificazione della linea chiamante e utilizzo di "alias";
- xviii. servizi di segreteria e utilizzo della numerazione;
- xix. tempistica per la configurazione da parte degli operatori di accesso delle numerazioni assegnate;
- xx. comunicazioni machine-to-machine (M2M);
- xxi. numerazione per servizi di *mobile-payment*, *mobile-ticketing*;
- xxii. apertura delle numerazioni in decade 4 pubbliche ai servizi in fonìa;
- xxiii. codice di condotta per servizi a sovrapprezzo su decade 4 (CASP).

Vari dei temi citati - ancora oggetto di discussione e valutazione - sono stati portati a soluzione attraverso interventi minimali di aggiustamento della disciplina o di approfondimento dell'applicazione della disciplina vigente. Diversi dei temi citati, tuttavia, richiedono un procedimento più articolato. In proposito, si richiama la delibera n. 62/14/CIR con la quale è stata avviata una consultazione pubblica finalizzata ad aggiornare la disciplina sui primi tredici dei temi sopra elencati ai quali sono stati aggiunti i seguenti punti:

- i. uso delle numerazioni per la raccolta di fondi per campagne che promuovano la partecipazione alla vita politica;
- ii. utilizzo del CLI da parte di soggetti diversi dall'assegnatario;
- iii. disposizioni sull'identificazione del CLI nel caso di servizi a sovrapprezzo erogati mediante SMS/MMS;
- iv. tempo di attesa nel caso di chiamate a numeri a sovrapprezzo;
- v. criteri per la fissazione di contributi per i diritti d'uso della numerazione.

In generale, è costante l'attenzione volta ad aggiornare il Piano di numerazione alle nuove esigenze che emergono dal mercato e per consentire una maggiore concorrenza, rimuovendo vincoli e barriere allo sviluppo dei servizi.

Nel 2013 è stata assicurata un'attiva partecipazione ai lavori dalla Commissione nazionale per la redazione di specifiche tecniche relative all'interconnessione delle reti di telecomunicazioni, coordinata dal Ministero dello sviluppo economico, per i profili di specifica competenza dell'Autorità riguardanti la rispondenza delle proposte tecniche al quadro normativo rilevante.

Relativamente alla Banca Dati Unica (DBU) per lo svolgimento del servizio di informazione abbonati, l'Autorità ha svolto un'attività di vigilanza mirata a verificare il rispetto delle norme, nonché la verifica delle segnalazioni pervenute in merito alla completezza, esattezza e aggiornamento dei dati del DBU, rilevando la presenza di diverse problematiche inerenti il corretto e tempestivo funzionamento dello stesso, peraltro derivanti anche dall'architettura adottata. Al fine di superare tali difficoltà, nonché di porre rimedio ad altre criticità di natura gestionale e informativa emerse in relazione alle diverse banche dati di numerazione, è stata avviata un'attività finalizzata alla previsione regolamentare e realizzazione di una banca dati centralizzata - da far gestire da un soggetto terzo - e utilizzabile in riferimento a numerosi scopi (creazione di un DBU centralizzato, utilizzazione di una *clearing-house* per tutti i tipi di portabilità dei numeri, anche per rispondere a nuove competenze dell'Autorità in tema di numerazione concernenti frodi e abusi dell'uso della numerazione, di cui all'art. 78 del nuovo Codice delle comunicazioni elettroniche).

Tra le novità significative introdotte nel 2013 va segnalata la consultazione pubblica di cui alla delibera n. 7/13/CONS del 28 febbraio 2013, che ha condotto all'adozione della delibera n. 42/13/CIR del 20 giugno 2013, concernente "*Norme per la sperimentazione di indicatori alfanumerici per l'identificazione del soggetto chiamante negli SMS/MMS impiegati per servizi di messaggistica aziendale*", provvedimento che assume particolare rilevanza anche in ragione del fatto che,

mentre i volumi della messaggistica da persona a persona sta diminuendo, quelli relativi alla messaggistica aziendale si sta invece incrementando.

Con tale provvedimento per la prima volta l'Autorità ha consentito, seppure in via sperimentale, di utilizzare identificativi (CLI), costituiti da stringhe di caratteri alfanumerici denominati *alias* (al posto della numerazione in uso al mittente), da parte di più di un fornitore di messaggistica aziendale. Ciò consente un maggior grado di concorrenza, sia perché il mittente può contestualmente utilizzare più fornitori di servizi per inviare i propri messaggi, utilizzando il medesimo identificativo (*alias*), sia perché il mittente può cambiare fornitore mantenendo l'identificativo della comunicazione, senza necessità di ricorrere a processi di portabilità del numero (ovvero nel caso specifico dell'identificativo).

L'Autorità in quest'ambito ha avviato la sperimentazione realizzando in proprio una banca dati presso la quale gli *alias* possono essere registrati in autonomia via web dai fornitori di messaggistica aziendale. Inoltre, la banca dati può essere interrogata dai *customer care* dei fornitori di servizi di comunicazione elettronica all'accesso per fornire informazioni alla propria clientela in maniera autonoma.

Un'ulteriore attività condotta fa riferimento alla cosiddetta "tariffa di base". La direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011 sui diritti dei consumatori, recante modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, prevede all'art. 21 quanto segue: "1. Gli Stati membri garantiscono che, qualora il professionista utilizzi una linea telefonica allo scopo di essere contattato dal consumatore per telefono in merito al contratto concluso, il consumatore non sia tenuto a pagare più della tariffa di base quando contatta il professionista. 2. Il primo comma lascia impregiudicato il diritto degli operatori di servizi di telecomunicazione di applicare una tariffa per dette telefonate".

La "tariffa base"

Nel 2013, è stata condotta l'attività preparatoria al fine di stabilire, anche a tutela dei consumatori, quali numerazioni siano utilizzabili allo scopo e siano pertanto associabili al concetto di "tariffa di base". Il Consiglio ha approvato, in data 12 dicembre 2013, la delibera n. 721/13/CONS concernente "Modifica del Piano di numerazione nel settore delle telecomunicazioni e disciplina attuativa di cui alla delibera n. 52/12/CIR, limitatamente alla determinazione delle numerazioni corrispondenti alla nozione di tariffa base - avvio del procedimento e consultazione pubblica". Con delibera 55/14/CIR del 7 maggio 2014 la disciplina della "tariffa base" è stata introdotta nel Piano di numerazione.

Contabilità regolatoria di rete mobile

La delibera n. 667/08/CONS, così come modificata e integrata dalle delibere n. 60/11/CONS e n. 621/11/CONS, dispone che gli operatori di telefonia mobile, notificati quali detentori di significativo potere nel mercato della terminazione delle chiamate vocali sulle rispettive reti, sono tenuti alla predisposizione di un sistema di contabilità regolatoria a costi storici. La medesima normativa prevede, altresì, che il sistema contabile debba essere oggetto di revisione da parte di un organismo indipendente, incaricato dall'Autorità, di verificare il rispetto degli obblighi di rendicontazione di cui alle delibere n. 485/01/CONS, n. 399/02/CONS, n. 3/06/CONS, n. 667/08/CONS, n. 60/11/CONS e n. 621/11/CONS.

L'attività del revisore è finalizzata principalmente ad accertare la correttezza dei raggruppamenti per centro di costo a livello della contabilità gestionale, la corretta integrazione della contabilità gestionale nel modello di contabilità regolatoria e la correttezza dei raggruppamenti per centro di costo nelle categorie definite dall'Autorità. Secondo quanto previsto dall'*International Standard on Assurance Engagements* (ISAE) 3000, al termine dell'attività di verifica viene emesso un giudizio sulla correttezza, coerenza e conformità alla normativa di riferimento delle informazioni presenti nella contabilità regolatoria.